

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Sentenza n . CS6/24

L'anno 2024, il giorno 27 del mese di settembre, in collegamento da remoto tramite *Google Meet*, si riunisce la Corte Sportiva d'Appello, composta dai Sigg.ri:

Pres. Claudio Zucchelli Presidente

Pres. Giulio Castriota Scanderbeg Relatore

Cons. Federico Di Matteo Componente

con l'assistenza del Segretario, Francesco Pantano e pronuncia la seguente

Sentenza

sul ricorso proc. CS7/24 presentato da Ferrari Club Italia con sede in Maranello piazza Unità d'Italia 18, in persona del legale rappresentante avv. Vincenzo Gibiino ed alcuni driver di equipaggi della Scuderia Ferrari (ed in particolare, Giordano Mozzi, Fabrizio Macario, Graziano Mancinelli, Eitel Monaco e Marco Di Rao Marotta) partecipanti alla Cisalpina Classic Race del 29 agosto-1° settembre, gara valevole per il Campionato italiano

Fatto

Gli esponenti ricorrono dinanzi a questa Corte sportiva d'appello per denunciare il comportamento scorretto a loro dire assunto, durante la suindicata competizione, dall'equipaggio n. 101 composto dai signori Celestino e Oreste Sangiovanni, della scuderia Franciacorta Motori. In particolare, i ricorrenti assumono che in più occasioni durante la gara il soggetto con funzioni di "navigatore" del predetto



equipaggio si sarebbe sporto lateralmente, oltre la sagoma della vettura, al fine di procurarsi una migliore ed indebita posizione visuale per traguardare il pressostato posto sul manto stradale e che, per far ciò, il concorrente avrebbe inoltre slacciato la cintura di sicurezza, così ponendo in essere una ulteriore violazione delle regole stradali.

A fronte di tale non corretto comportamento, sempre secondo l'assunto attoreo, la Direzione di gara si sarebbe limitata ad ammonire verbalmente l'equipaggio, senza tuttavia assumere decisioni più severe e coerenti con le previsioni sanzionatorie regolamentari.

Di qui la richiesta dei ricorrenti di applicare all'equipaggio suindicato la sanzione della esclusione dalla classifica o, in subordine, la penalizzazione di 12.000 punti, con pubblicazione delle classifiche rivedute e corrette e con la sospensione della licenza per un periodo minimo di due mesi o ancora, in subordine, con una ammonizione formale.

La Procura federale si è costituita in giudizio per resistere al ricorso e per chiederne la reiezione, deducendo altresì la palese irricevibilità ed inammissibilità del reclamo proposto. Anche le parti intimato, signori Sangiovanni, componenti l'equipaggio n. 101, si sono costituite per resistere al ricorso, prendendo analoghe conclusioni reietive.

Con memoria integrativa del 24 settembre 2024 i ricorrenti hanno insistito nelle loro conclusioni depositando ulteriore documentazione.

All'udienza di discussione del 27 settembre 2024 le parti hanno esposto oralmente le loro ragioni, dopo di che la causa è stata trattenuta per la decisione.

Diritto



Il ricorso è palesemente inammissibile.

Risulta evidente dalla riferita ricostruzione fattuale che i ricorrenti si sono limitati a denunciare, dinanzi a questa Corte sportiva d'appello, un preteso comportamento scorretto, irrispettoso delle regole di gara, assuntivamente tenuto dall'equipaggio di una scuderia concorrente durante la gara per cui è giudizio. Non risulta tuttavia, ed anzi le emergenze processuali lo escludono, che gli odierni deducenti abbiano interposto un rituale reclamo nelle forme e nei termini previsti dal regolamento sportivo nazionale (cfr, in particolare art. 214 rsn) per veicolare correttamente sul piano procedurale le loro doglianze e per far assumere alle stesse le forme di un rimedio giustiziale da definire con una decisione dei Commissari sportivi o del Giudice Unico. Soltanto in presenza di una tale iniziativa, o comunque di una decisione assunta anche d'ufficio da tali organi decisori di primo grado, avrebbe potuto avere spazio di intervento, in sede di reclamo in appello, questa Corte sportiva, qui inammissibilmente adita per deliberare su una vicenda peraltro non ben definita nei suoi contorni ricostruttivi fattuali.

Pertanto, in disparte ogni iniziativa di approfondimento istruttorio che la Procura federale riterrà opportuno intraprendere, ove ravvisi la astratta rilevanza disciplinare della condotta ascritta all'equipaggio n.101 qui costituito in resistenza, difetta in questa sede *l'ubi consistam* per un eventuale intervento decisorio di questa Corte, che non può intervenire *per saltum* su una fattispecie in cui è mancato un rituale reclamo di primo grado, in spregio alle norme procedurali sulle modalità e sulla tassonomia dei rimedi di giustizia delineati dal regolamento (artt. 214 e 215 RSN).

In definitiva, per tale assorbente ragione il ricorso va dichiarato inammissibile.



Restano assorbite nella presente decisione di inammissibilità le questioni ulteriori sollevate dai resistenti, non solo nel merito, ma anche in punto di mancata indicazione del numero delle licenze dei driver ricorrenti ovvero del mancato pagamento del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia.

Tenuto conto della natura della presente pronuncia, ricorrono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, ad eccezione di quelle afferenti il contributo per spese di giustizia (art. 7 rgs) che, nella misura di cui in dispositivo, va posto a carico dei ricorrenti, in solido tra loro.

P. Q. M.

La Corte Sportiva di Appello, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento del contributo per spese di giustizia, che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila/00). Manda ad ACISPORT per il recupero di detto contributo.

Roma, lì 27 settembre 2024

Il Componente est.

Il Presidente